



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 13.7.2016
COM(2016) 462 final

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**sul ricorso al Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia
a seguito del terremoto che ha colpito le isole dello Ionio nel novembre 2015**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente decisione riguarda la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("il Fondo") per un importo di 1 651 834 EUR in seguito a un terremoto verificatosi in Grecia. La mobilitazione sarà finanziata integralmente mediante parte dell'importo di 50 000 000 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento già iscritto nel bilancio 2016, per cui non è necessario un bilancio rettificativo.

2. INFORMAZIONI E CONDIZIONI

Il 5 febbraio 2016 la Commissione ha ricevuto una domanda di assistenza finanziaria del Fondo in relazione a una catastrofe avvenuta in Grecia il 17 novembre 2015 (un terremoto che ha interessato le isole ioniche, in particolare quelle di Lefkada e Cefalonia). La Commissione ha svolto un esame approfondito della domanda in conformità al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea¹ (di seguito, "il regolamento"), in particolare agli articoli 2, 3 e 4. Gli elementi principali della valutazione sono riportati in appresso.

- (1) Il 5 febbraio 2016 la Grecia ha presentato domanda di contributo finanziario del Fondo entro il termine di 12 settimane dalla constatazione del primo danno, cioè il 17 novembre 2015 (isola di Lefkada). La domanda è stata presentata in relazione a una "catastrofe regionale" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento. A seguito di una richiesta della Commissione il 9 marzo 2016 sono state trasmesse informazioni aggiornate.
- (2) Al momento della presentazione della domanda, la Grecia ha chiesto il versamento di un anticipo sui contributi previsti del Fondo. Al termine della valutazione preliminare della domanda la Commissione ha concluso che le condizioni di cui all'articolo 4 *bis* del regolamento erano soddisfatte.
- (3) Con decisione C(2016) 1772 del 18 marzo 2016 la Commissione ha concesso un anticipo di 164 798 EUR, pari al 10% del contributo finanziario previsto del Fondo.
- (4) Le autorità greche avevano inizialmente stimato in 65 919 000 EUR il danno diretto totale. Il 9 marzo 2016 le autorità greche hanno presentato un aggiornamento della domanda, aumentando a 66 073 345 EUR l'importo del danno diretto totale. L'importo aggiornato del danno rappresenta il 2,1% del PIL regionale della regione NUTS 2 delle isole ioniche (pari a 3 137 milioni di EUR sulla base dei dati di Eurostat del 2014² per EL62) ed è quindi superiore alla soglia dell'1,5% del PIL regionale che, a norma del regolamento, consente di qualificare l'evento come catastrofe regionale.
- (5) I danni diretti totali costituiscono la base utilizzata per stabilire l'importo del contributo finanziario del Fondo. Il contributo finanziario può essere usato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento.

¹ Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

² Sulla base dei dati Eurostat più recenti pervenuti nel maggio 2016. Al momento della presentazione della domanda la soglia era stata calcolata sulla base di dati provvisori (e più elevati) ed era stata fissata a 48,7 milioni di EUR. La soglia ricalcolata è ora pari a 47,1 milioni di EUR. Poiché in entrambi i casi il livello della soglia è conforme, non vi è incidenza sull'importo dell'aiuto proposto.

- (6) Per quanto riguarda l'impatto e le conseguenze della catastrofe, si tratta di una serie di terremoti catastrofici di magnitudo 6,1 sulla scala Richter che hanno colpito Lefkada la mattina del 17 novembre 2015, provocando danni anche nelle zone nord di Itaca e Cefalonia, e sono stati seguiti da diverse scosse di assestamento. A causa del terremoto due persone hanno perso la vita e otto sono rimaste ferite. Secondo i sismologi il terremoto ha spostato l'isola di Lefkada di 36 cm verso sud. Immediatamente dopo il terremoto è stato allestito un centro operativo della protezione civile greca e alle popolazioni colpite sono stati forniti cibo e sistemazioni provvisorie. Il terremoto ha danneggiato 120 unità abitative, 20 delle quali sono state dichiarate inagibili. Sono stati inoltre registrati danni diffusi alle reti infrastrutturali provinciali e municipali, a edifici pubblici e privati (compreso l'ospedale locale) e ad altre infrastrutture (porti, reti biologiche) ma anche a siti culturali (soprattutto chiese). Le frane provocate dal terremoto hanno coperto e distrutto alcune delle spiagge di maggiore importanza turistica nella parte ovest dell'isola.
- (7) Le autorità greche hanno stimato che il costo degli interventi di emergenza indispensabili ammissibili ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento è pari a 52,374 milioni di EUR, cifra che è stata ripartita tra i vari tipi di interventi. La porzione maggiore dei costi (oltre 38 milioni di EUR) riguarda il settore dei trasporti, mentre la seconda porzione (oltre 7 milioni di EUR) riguarda la protezione del patrimonio culturale.
- (8) La regione colpita è una "regione meno sviluppata" secondo la classificazione dei Fondi strutturali e d'investimento europei (2014-2020). Le autorità greche non hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di riassegnare i finanziamenti del programma dei fondi SIE a misure di recupero.
- (9) Per quanto riguarda l'attuazione della normativa UE in materia di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe, non sono attualmente in corso procedimenti di infrazione. La Grecia, uno dei paesi con maggiore attività sismica in Europa, ha definito un quadro per la prevenzione e gestione dei rischi derivanti dalle catastrofi naturali. Il primo regolamento greco in materia di terremoti (EAK-2000) è entrato in vigore nel 1959 e da allora ha subito diverse modifiche. Nel 2003 il regolamento è stato integrato con una nuova mappa del rischio sismico. L'organismo che si occupa di pianificazione e protezione in materia di terremoti (OASP), un soggetto giuridico di diritto pubblico che opera sotto la supervisione del ministero dell'infrastruttura, dei trasporti e delle reti, ha come obiettivo contenere al minimo gli effetti devastanti dei terremoti.
- (10) Alla data della presentazione della domanda la Grecia non era oggetto di alcun procedimento di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.
- (11) Le autorità greche hanno confermato che i costi ammissibili non sono coperti da assicurazione.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Il regolamento (UE, EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020³, in particolare l'articolo 10, autorizza il ricorso al Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("il Fondo") nei limiti di un massimale annuo pari a 500 000 000 EUR (ai prezzi del 2011), oltre i limiti delle

³ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

pertinenti rubriche del quadro finanziario. Le condizioni per beneficiare del Fondo sono specificate nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014. Il punto 11 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria⁴ (AII) fissa le modalità di mobilitazione del Fondo.

In considerazione del fatto che la solidarietà era la motivazione fondamentale alla base della creazione del Fondo, la Commissione ritiene che gli aiuti erogati a titolo del Fondo debbano essere progressivi. Questo significa che, secondo la prassi adottata in passato, la parte di danno che supera la soglia "gravi catastrofi" per la mobilitazione del Fondo (0,6% dell'RNL o 3 miliardi di EUR ai prezzi del 2011, se il primo valore è superiore) dovrebbe determinare un'intensità di aiuto superiore rispetto al danno al di sotto della soglia. I tassi applicati in passato al fine di determinare l'attribuzione di fondi per le catastrofi gravi sono pari al 2,5% dell'importo del danno diretto totale al di sotto della soglia e del 6% per la parte del danno al di sopra della soglia. Per le catastrofi regionali e le catastrofi riconosciute nell'ambito della disposizione relativa ai paesi limitrofi il tasso applicato è del 2,5%.

Il contributo non può superare il costo totale stimato degli interventi ammissibili. La metodologia per calcolare gli aiuti a titolo del Fondo di solidarietà è stata definita nella relazione annuale 2002-2003 sul Fondo di solidarietà e approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

Sulla base della domanda presentata dalla Grecia, il calcolo degli aiuti a titolo del Fondo, basato sulle stime dei danni diretti totali, è il seguente:

Catastrofe	<i>Danni diretti (in milioni di EUR)</i>	<i>2,5% dei danni diretti fino alla soglia (EUR)</i>	<i>6% del danno diretto oltre la soglia</i>	<i>Importo totale dell'aiuto proposto (EUR)</i>
GRECIA	66,073	1 651 834	-	1 651 834
TOTALE				1 651 834

Al momento dell'adozione del bilancio 2016 è stato mobilitato un importo di 50 000 000 EUR per il pagamento degli anticipi, con l'iscrizione in bilancio degli stanziamenti di impegno e di pagamento corrispondenti. Previo esame della domanda in oggetto⁵ e tenuto conto dell'importo massimo della sovvenzione che il Fondo può concedere, la Commissione propone di mobilitare il Fondo per 1 651 834 EUR dei 50 000 000 EUR specificamente mobilitati per gli anticipi sul bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016.

Poiché era già stato versato un importo di 164 798 EUR sotto forma di anticipi del 10%, conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento, rimane da pagare un saldo di 1 487 036 EUR.

Una volta pagati i suddetti anticipi, il saldo disponibile per il pagamento di anticipi nel bilancio è di 49 835 202 EUR. Conformemente al punto 11 dell'AII, che prevede la possibilità di riassegnare stanziamenti, la Commissione propone di prelevare su questo saldo l'importo di 1 487 036 EUR necessario per la Grecia. Una volta pagato il saldo residuo, nel 2016 rimane

⁴ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁵ Comunicazione alla Commissione C(2016) 3872.

un importo di 48 348 166 EUR da utilizzare in caso di necessità. Stando alle informazioni attualmente disponibili, questo importo dovrebbe essere sufficiente per soddisfare le eventuali domande che perverranno nei prossimi mesi dell'anno.

In caso di disaccordo verrà avviata la procedura di trilogia conformemente al punto 11 dell'accordo interistituzionale⁶.

⁶ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

sul ricorso al Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Grecia a seguito del terremoto che ha colpito le isole dello Ionio nel novembre 2015

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea⁷, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, la cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria⁸, in particolare il punto 11,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (il "Fondo") è destinato a consentire all'Unione di rispondere in modo rapido, efficiente e flessibile alle situazioni di emergenza e a dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali.
- (2) Per il Fondo è fissato un massimale dell'importo annuo pari a 500 000 000 EUR (a prezzi 2011), come stabilito all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio⁹.
- (3) Il 5 febbraio 2016 la Grecia ha presentato una domanda di assistenza finanziaria del Fondo in relazione al terremoto che ha colpito le isole ioniche nel novembre 2015.
- (4) La domanda della Grecia è conforme alle condizioni per l'erogazione di un contributo finanziario del Fondo, come stabilito dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 2012/2002.
- (5) È opportuno pertanto procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Grecia.
- (6) Con decisione (UE) 2016/252 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, una somma pari a 50 000 000 EUR di stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata a titolo del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il pagamento di anticipi a titolo dell'esercizio 2016. Tali stanziamenti sono stati utilizzati in misura molto limitata. Di conseguenza, vi è la possibilità di finanziare integralmente l'importo della

⁷ GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3.

⁸ GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

⁹ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

¹⁰ Decisione (UE) 2016/252 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi (GU L 47 del 24.2.2016, pag. 5).

mobilitazione dalla riassegnazione degli stanziamenti disponibili per il versamento degli anticipi nel bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2016.

- (7) Al fine di ridurre al minimo i tempi di mobilitazione del Fondo, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2016, una somma pari a 1 651 834 EUR in stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea a favore della Grecia.

L'importo della mobilitazione di cui al primo comma è finanziato integralmente dagli stanziamenti mobilitati per il versamento di anticipi disponibili nel bilancio dell'Unione per l'esercizio 2016 e l'importo disponibile per gli anticipi viene quindi ridotto di conseguenza.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal [data dell'adozione].*

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

* Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.